



COMUNE DI SOZZAGO

"Paese sulle strade delle risaie"
PROVINCIA DI NOVARA

C.F. 80005250032
P.IVA 02266460035
Tel. (0321) 70176 - Fax (0321) 70352
Piazza Bonola 1 - 28060 SOZZAGO
E mail: segreteria@comune.sozzago.no.it
www.comune.sozzago.no.it

ORDINANZA N. 3/2020

OGGETTO: Divieto di utilizzo di bottiglie ed altri contenitori in vetro in occasione dei festeggiamenti carnevaleschi del "CARNEVALE SOZZAGO anno 2020"

Il Sindaco

Considerato che domenica 09 febbraio 2020 nel Comune di Sozzago avrà luogo il CARNEVALE DI SOZZAGO 2020;

Attesa la necessità di impedire che, nei confronti del pubblico e dei partecipanti a tali manifestazioni, si possano verificare rischi determinati dall'improprio utilizzo di bottiglie od analoghi contenitori in vetro;

Ritenuto che l'adozione di un provvedimento di divieto di utilizzo di bottiglie ed altri contenitori in vetro costituisca un valido strumento di prevenzione di comportamenti antisociali;

Attesa la necessità di impedire qualsivoglia rischio alla pubblica incolumità, determinato da uno scorretto utilizzo di bottiglie in vetro;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;*

VISTO l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;*

ORDINA

- 1) è fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;
- 2) è, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;

- 3) il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;
- 4) il divieto di cui al precedente punto 1 opera anche all'interno dei dehors installati per la manifestazione;
- 5) i divieti di cui ai punti 1) e 2) hanno efficacia in tutte le vie del centro storico, durante la giornata del 09 febbraio 2020;
- 6) per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 1) della presente ordinanza, si applica la sanzione nelle misure pari a: min. € 50,00 - max € 500,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 100,00.
- 7) per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 2) della presente ordinanza, si applica la sanzione pari a: min. € 25,00 - max € 250,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 50,00.
- 8) che la presente Ordinanza venga trasmessa:
 - alla Polizia Municipale, incaricata della esecuzione della stessa;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Trecate;
 - all' Ufficio Commercio del Comune di Trecate per la diretta comunicazione a tutti i pubblici esercizi;
 - al Prefetto per la adozione, ai sensi dell'articolo 13 della L.121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di decadenza di 60 gg. dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso al Prefetto di Novara nel termine di 30 giorni dalla stessa data.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

Sozzago, li 07.02.2020.

IL SINDACO
AVV. CARLA ZUCCO

